



01431 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1062/2025
DANIELA FALLARINO		UP - 07/11/2025
UGO BELLINI	- Relatore -	R.G.N. 25298/2025
DONATO D'AURIA		
LUCA LORENZETTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale [REDACTED] era stato condannato per il reato di omicidio stradale, perché - alla guida di un'autovettura - per colpa specifica, consistita nella inosservanza degli artt. 6 comma 4 (circolazione su strada extra urbana con accesso sospeso), 141 commi 2 e 3 CdS (con inosservanza dei limiti di velocità) e con violazione delle prescrizioni concernenti l'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri, esclusa l'aggravante di essersi posto alla circolazione in condizioni di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti, aveva cagionato il decesso del passeggeri del proprio autoveicolo [REDACTED] e [REDACTED] di cinque anni. In particolare al ricorrente veniva contestato di avere omesso di seguire le indicazioni stradali che gli imponevano di osservare una deviazione a sinistra, e per avere invece proceduto lungo un tratto stradale chiuso al traffico, appositamente segnalato e interdetto, fino a urtare contro un cumulo di ghiaia presente sulla carreggiata in via di realizzazione, così che il veicolo veniva proiettato verso l'altro e i due passeggeri venivano sbalzati fuori dall'abitacolo, procurandosi lesioni da cui ne derivava la morte.

2. La Corte di appello, a fronte della prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, ha rilevato che l'evento costituiva comunque conseguenza della condotta colposa dell'imputato, che non aveva ottemperato alle indicazioni stradali e aveva impegnato una porzione di carreggiata interclusa, priva di sbocco e in corso di realizzazione, a velocità decisamente sostenuta. Escludeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589, comma 7, C.d.S. sul presupposto che l'unica causa del sinistro era rappresentata dalla condotta del conducente e che la omessa adozione delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri non aveva spiegato alcun contributo causale in ragione delle caratteristiche del sinistro e dei danni riportati dal veicolo. Escludeva di dovere procedere ad una diminuzione del trattamento sanzionatorio in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando la correttezza dei criteri di determinazione impiegati dal primo giudice, che tenevano conto della gravità della condotta e del numero delle persone offese.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione per la mancata applicazione dell'istituto del caso fortuito,

prospettando una diversa ricostruzione del sinistro, secondo la quale l'incidente sarebbe stato determinato da un urto del veicolo con un ostacolo in pietra del tutto eccezionale e imprevedibile.

Con una seconda articolazione deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.589 bis, comma 7, cod. pen., assumendo che la corretta declinazione di tale disposizione avrebbe consentito di dare rilievo sinergico alle particolari modalità del sinistro, intervenuto per l'esistenza di lavori in corso non adeguatamente segnalati e dal fatto che le persone offese non indossassero le cinture di sicurezza, circostanza questa ritenuta di rilievo concorsuale anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il terzo motivo di ricorso deduce vizio motivazionale per non avere il giudice di appello applicato la massima riduzione consentita in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con l'ultimo motivo denuncia violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art.589 bis cpv. cod. pen., in ragione degli aumenti apportati a titolo di concorso formale di reati e dei criteri di computo applicati, con particolare riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili in quanto non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risultano altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gattelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

2. Il primo e il secondo motivo, tra loro connessi, si presentano manifestamente infondati e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa ricostruzione del complessivo quadro probatorio e degli esiti peritali reiterando

censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici con corretti argomenti logico giuridici.

Quanto ai profili di responsabilità del prevenuto, il giudice di appello ha escluso che potesse trovare ingresso l'istituto del caso fortuito, in presenza di condotta cosciente e volontaria del conducente dell'autoveicolo che, agendo con imprudenza e negligenza, oltre che in violazione di plurime disposizioni del codice della strada, si era indebitamente inserito in un varco stradale interdetto alla circolazione (in quanto il divieto di accesso veniva segnalato con indicatori luminosi e totem) ed era andato a schiantarsi contro un ostacolo che ne aveva determinato la proiezione in alto e in avanti, così da determinare la proiezione dei passeggeri fuori dell'abitacolo. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso, ai fini del giudizio di responsabilità per colpa, la rilevanza dell'alternativa ricostruzione operata dalla difesa del ricorrente sulla natura dell'ostacolo che si era frapposto alla marcia del conducente, in presenza di una causa originaria comunque riconducibile al comportamento colposo dell'imputato.

Va al tal proposito ribadito il costante insegnamento del S.C. secondo cui, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano "hic et nunc" concretamente probabile (sez.4, n.15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 239809.01). Invero In tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia, come nella specie, riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (sez.4, n.22147 del 11/02/2016, Morini, Rv.266858).

3. Quanto poi alla rilevanza sinergica del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri del veicolo che si trovavano sul sedile posteriore la Corte di Appello, ha ritenuto che tale dato non aveva svolto alcuna efficacia sinergica in quanto, sulla base delle conclusioni del perito che aveva rimarcato la violenza dello scontro e le profonde deformazioni riportate dall'abitacolo e dal tettuccio dell'autoveicolo (rilevantissimo schiacciamento verso l'interno), doveva ritenersi che l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato anche se la vittime avessero regolarmente indossato le cinture di sicurezza.

Deve peraltro evidenziarsi come l'adozione delle cinture di sicurezza dei passeggeri è misura di sicurezza certamente riferibile allo stesso conducente, che avrebbe esso stesso dovuto assicurarsi, prima di porsi alla guida del veicolo, che

i passeggeri (di cui uno minorenne) indossassero i presidi di sicurezza, tanto che nello stesso capo di imputazione al ricorrente veniva contestata la violazione dell'art.172 commi 1 e 10 C.d.S.. Non ricorrono, nella specie, i presupposti per ritenere postulato il contributo della vittime alla causazione dell'evento e la conseguente riduzione della pena inflitta. Invero il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020, Quaranta, Rv. 280162 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso, che attiene alla misura della riduzione della pena, apportata in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per essere l'imputato incensurato, risulta parimenti manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod.pen., fornendo coerente motivazione delle ragioni per cui non ha inteso apportare la riduzione nella misura massima, tenuto conto del grado della colpa, della pluralità delle inosservanze alla disciplina del settore della circolazione e in considerazione della gravità delle conseguenze lesive derivate dalla condotta del conducente.

5. Del tutto esente da errori di calcolo è poi la determinazione della pena per il reato ascritto all'imputato, laddove la pena base è stata determinata con riferimento a una delle due violazioni dell'art.589 bis cod. pen. unite in concorso omogeneo, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze, le quali vanno ritenute o escluse con riferimento al fatto reato che determina l'applicazione della pena base; solo successivamente, va determinato l'aumento per la continuazione e infine la pena va ridotta di un terzo in ragione del rito abbreviato (con riferimento a sentenza di patteggiamento sez.6, n.44368 del 15/10/2014, PG in proc.Piccirillo, Rv.260625-01). Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione. (sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, Ahlal e altri, Rv. 272211 - 01), principi peraltro estensibili alla ipotesi di concorso formale tra reati di cui all'art.81 comma 2 cod.pen., di cui l'art.589 bis u.c. cod. pen. rappresenta una chiara declinazione, laddove l'aumento per il concorso formale è risultato pari

alla metà di quanto stabilito a titolo di pena base, con motivazione peraltro esente da fratture logico giuridiche.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., stabilita come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Ugo Bellini

Il Presidente
Donatella Ferrant

Donatella Ferrant

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, *14/04/2026*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo